



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Coordinamento Lombardo delle Banche del Tempo"

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di Giugno, alle ore 10,30 in seconda convocazione, in Milano, nella sede operativa dell'Associazione di Via Miramare, 9 sono presenti in proprio e per delega na soci, come da avviso di convocazione del 3 Giugno 2019.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, signora Fiora Cappa, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione. Essendo presenti n. S. soci su 2. A., l'assemblea è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

La Presidente chiama a fungere da Segretario la sig. SRAZIA PRATELLA.

La Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Coordinamento Lombardo delle Banche del Tempo" a "Coordinamento

Lombardo delle Banche del Tempo APS - ETS"

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 16 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore vi previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Grand V

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE di VARESE Ufficio Territoriale di GALLARATE

Atto Reg. to il 26 6 2019

IL FUNZIONARIO

la Presidente



STATUTO "Coordinamento Lombardo delle Banche del tempo APS-ETS"

ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO AI SENSI ART 82 d.Lgs 117/17

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1-E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Coordinamento Lombardo delle Banche del Tempo APS-ETS" (di seguito detta Coordinamento) .

2- Il Coordinamento si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg del Decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, entro i limiti della LR 1/2008 capo III e degli artt. 36 e segg del Codice Civile, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Coordinamento adotta la qualifica e l'acronimo APS-ETS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3-Il Coordinamento è disciplinato dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - SEDE

- 1. Il Coordinamento ha sede legale nel comune di Milano.
- 2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo comune.
- 3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative del Coordinamento in Italia ed all'estero. E potranno diventare sedi operative le sedi delle Banche del Tempo aderenti (di seguito BDT).

Art. 3 - DURATA

Il Coordinamento ha durata illimitata.

Art. 4 - FINALITA' E ATTIVITA'

1- L'ordinamento interno del Coordinamento è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Il Coordinamento è apartitico, aconfessionale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Il Coordinamento svolge la sua attività in osservanza del principio di utilità sociale e di interesse generale, ed ha come finalità quella di diffondere le BDT e con essa il valore della solidarietà sotto forma della reciprocità, nonché quella di favorire una nuova qualità delle relazioni interpersonali nel rispetto delle pari opportunità e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per perseguire le finalità di cui sopra, il Coordinamento intende svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 – comma 1 del D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore).

-Lettera (i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

-Lettera (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche del Tempo di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i Gruppi di Acquisto Solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

In particolare si propone di

- a) rappresentare le BDT presso le Istituzioni Pubbliche e gli Enti privati profit e non profit rispetto ai loro interessi generali, ferma restando l' autonomia di ciascuna BDT;
- b) promuovere e favorire incontri formativi fra le Banche del Tempo per scambiare esperienze e approfondire singoli argomenti;
- c) mettere in rete le Banche del Tempo anche allo scopo di favorire gli scambi fra i soci di BDT diverse;
- d) fornire servizi, assistenza e consulenza alle BDT aderenti e non;
- e) promuovere pubblicazioni e organizzare convegni su argomenti di interesse generale;
- f) organizzare iniziative volte alla socializzazione tra tutti i soci delle BDT;
- g) mantenere rapporti con l'Associazione Nazionale delle Banche del Tempo (ANBDT);
- h) partecipare a bandi Regionali, Nazionali e Internazionali.
- Il Coordinamento può svolgere anche, a norma dell'art 6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.
- Il Coordinamento svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 - ASSOCIATI

Possono diventare soci del Coordinamento tutte le BDT della Lombardia regolarmente costituite che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati anche altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle BDT associate.

La richiesta di adesione deve essere presentata per iscritto allegando l'Atto Costitutivo, lo Statuto e/o regolamento e/ o altra documentazione comprovante l'attività. La BDT richiedente non dovrà essere iscritta ad alcun altro Coordinamento o Rete della Lombardia.

L'organo competente per approvare o meno l'iscrizione è il Consiglio Direttivo.

Il rigetto della domanda di adesione deve essere comunicato per iscritto entro sessanta giorni dal rigetto, specificandone i motivi, con diritto al contraddittorio che deve essere fatto entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del rigetto.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nella misura che viene stabilita annualmente dell'Assemblea dei soci.

Il socio può recedere dal Coordinamento mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Il diritto di recesso è esercitabile senza oneri.

Il socio che con i suoi atti e comportamenti abbia leso l'etica e le finalità del Coordinamento è espulso dal Coordinamento stesso con delibera dell'Assemblea.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Le BDT iscritte hanno diritto di:

- a) esaminare i libri sociali
- b) partecipare alle riunioni dell'Assemblea e votare direttamente o per delega presa visione dell'odg.
- c) conoscere i programmi con i quali il Coordinamento intende attuare gli scopi sociali
- d) partecipare alle attività promosse dal Coordinamento
- e) usufruire di tutti i servizi del Coordinamento
- f) recedere in qualsiasi momento
- g) poter presentare per iscritto alla Commissione di Garanzia le proprie controdeduzioni in fase preventiva rispetto all'assunzione di un provvedimento sanzionatorio
- I Soci del Coordinamento sono obbligati a:
- 1- versare le quote associative annue entro i termini stabiliti annualmente dall' Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo
- 2-osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali
- 3-versare l'eventuale contributo straordinario stabilito dall'Assemblea
- 4- mantenere un comportamento conforme alle finalità del Coordinamento.

Le BDT aderenti al Coordinamento offrono i propri servizi spontaneamente tramite i propri soci e sono tenute a svolgerli gratuitamente, senza fini di lucro, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La quota associativa e l'eventuale contributo non sono trasferibili, non sono restituibili in caso di recesso o cessazione o perdita della qualità di socio.

Art. 7- ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, la Commissione di Garanzia. Le cariche sociali sono svolte a titolo completamente gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in adempimento del mandato.

Art. 8 - ASSEMBLEA

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto le BDT iscritte al Coordinamento almeno da tre mesi ed in regola con le quote associative.

Ogni BDT partecipa all'Assemblea tramite il suo Presidente o un suo delegato che esprime il voto.

Ciascun rappresentante la BDT può essere portatore al massimo di due deleghe di altra BDT avente diritto di partecipazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Coordinamento in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti il Direttivo. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e la sessione dell'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Essa elegge il Presidente della sessione assembleare tra le BDT rappresentate presenti.

L'Assemblea del Coordinamento nomina i componenti del Consiglio Direttivo e della Commissione di Garanzia.

In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) -delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali del Coordinamento
- b) -individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare
- c) -deliberare sulla relazione dell'attività e sul rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente
- d) -approvare il programma ed il preventivo economico per l'anno successivo
- e) -deliberare sulle questioni sollevate dai richiedenti e/o sulle proposte del Consiglio Direttivo
- f) -ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati per motivi d'urgenza
- g) -fissare l'eventuale contributo a carico dei Soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali del Coordinamento, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale
- h) ratificare le ammissioni di nuovi soci
- i) -ratificare le esclusioni di soci

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- j) -deliberare sulle modifiche dello Statuto del Coordinamento
- k) -deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Coordinamento

Di ogni sessione dell'Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee.

Le decisioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli Associati.

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto al presidente-legale rappresentante della BDT socia del Coordinamento almeno quindici giorni prima della data stabilita, tramite email e resa pubblica sul Sito del Coordinamento.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

La sessione dell'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

<u>Se ordinaria</u> In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni della sessione ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea in <u>sessione straordinaria</u> ha il compito di: deliberare sulle modificazioni dello Statuto, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Coordinamento.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto è richiesta la presenza dei due terzi dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

Delle deliberazioni assembleari deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente della sessione dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni .

ART. 9 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Coordinamento. E' eletto dall' Assemblea ed è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti al massimo per due volte consecutive.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Direttivo nel corso del mandato tramite cooptazione si possono fare nel limite di un terzo del numero complessivo dei componenti e devono essere convalidate dall'Assemblea nella prima seduta utile. I consiglieri così nominati scadono con gli altri componenti in carica. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente devo convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi con un preavviso di 8 giorni tramite mail o altro mezzo elettronico, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

Le riunioni del Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti eletti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Le votazioni sono palesi tranne in casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente o da un altro componente designato dal Consiglio stesso.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Direttivo.

Compete al Direttivo:

- a) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario a maggioranza dei voti nella prima riunione del Consiglio stesso. Essi rimangono in carica tre anni. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona
- b) -compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, inclusa l'amministrazione delle risorse economiche del Coordinamento ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo
- c)-sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le norme o regolamento di funzionamento del Coordinamento
- d)-sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo annuale

- e)-determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma delle iniziative approvato dall' Assemblea, coordinare l'attività ed autorizzare la spesa
- f) -sottoporre a ratifica dell' Assemblea l'ammissione , la non accettazione o l'esclusione dei soci.
- g)-ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART, 10 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante del Coordinamento. Rappresenta il Coordinamento e compie tutti gli atti giuridici che lo impegnano. In collaborazione con il Direttivo ha il compito di pianificare e gestire le varie attività, promuovere iniziative per rendere pubbliche le finalità del Coordinamento.

In particolare ha:

- a-la firma e la rappresentanza sociale e legale del Coordinamento nei confronti dei terzi in giudizio.
- b- l'autorizzazione ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni e contributi di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche Amministrazioni , da Enti pubblici e privati, da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze.
- c- la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Coordinamento davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in ogni grado di giudizio.
- d- il compito di convocare le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- e- in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- f- può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
- Il Tesoriere affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. E' il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria del Coordinamento. Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili, nonché di predisporre il bilancio del Coordinamento.
- Segretario affianca il Presidente nella gestione dell'ordinaria amministrazione.

ART. 11 - COMMISSIONE DI GARANZIA

La Commissione di Garanzia è costituita almeno da tre componenti ed è eletta dall'Assemblea a maggioranza dei voti. I componenti possono essere scelti in tutto o in parte fra persone esterne avuto riguardo alla loro competenza. La Commissione resta in carica tre anni e si rinnova contemporaneamente al Consiglio Direttivo. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente. La Commissione di Garanzia ha il compito di: dirimere le controversie sull'interpretazione e applicazione dello Statuto; procedere, su domanda degli Associati, a sindacare la regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente singolo o collettivo.

ART. 12 - LIBRI SOCIALI

A cura del Consiglio Direttivo devono essere tenuti i seguenti libri

- Registro degli Associati
- Libro delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea
- Libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il libro delle riunioni e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio del Coordinamento è costituito da

- a) beni mobili e immobili che diverranno proprietà del Coordinamento
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio

Le entrate economiche del Coordinamento sono costituite da:

- a- quote sociali
- b- contributi pubblici: dello Stato, Regione, Enti ed Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali
- c-eventuali contributi degli Associati per le spese relative alle finalità istituzionali del Coordinamento
- d- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio
- e- rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi art. 56
- f- rendite di beni mobili o immobili provenienti al Coordinamento a qualunque titolo
- g- fondi da raccolte pubbliche occasionali od offerte di beni di modico valore
- h- ogni altro tipo di entrata contemplato dalla normativa vigente

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE

I bilanci devono coincidere con l'anno solare.

Ogni anno sono redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, e di fondi, riserve o capitali durante la vita del Coordinamento

ART. 15 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o di scioglimento del Coordinamento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell' Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all' art.45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, qualora istituito, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore, individuato dall' Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l' Assemblea non individui l' Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell' art. 9 comma 1 del d. lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve alle persone fisiche.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017, (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dai principi generali dell'ordinamento giuridico.